



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA**

Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al **numero 38817** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2018**, assegnata in origine dott. _____, successivamente alla dott.ssa _____ ed infine a questo giudice con decreto presidenziale del 17.04.2024, e trattenuta in decisione dal medesimo giudice con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. con ordinanza emessa in data 01.03.2025, a scioglimento della riserva assunta in data 27.01.2025, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 27.01.2025 e recanti la precisazione delle conclusioni delle parti,

tra

C M A _____ rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Loiacono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Val Varaita n. 8, come da procura in atti;

ATTRICE OPPONENTE

e

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in precedenza **EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Luigi Mancinelli n. 65, come da procura in atti;

CONVENUTA OPPOSTA

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica *pro tempore*,

CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso esecuzione esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I - Con atto di citazione ritualmente notificato, D C M A in qualità di debitrice nella procedura esecutiva esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il terzo pignorato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di conseguire, nel merito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. da ella proposte: a) in via principale, l’accertamento e la declaratoria dell’inesistenza, della nullità e dell’inefficacia del *“pignoramento presso terzi fascicolo n. 09784201600045275/001”* e di ogni altro atto ad esso connesso e conseguente, *“nonché delle cartelle nn. 09720010948010905, 09720020224315313, 09720020041874882, 09720040270669105, 09720080109358913, 09720100017553723, 09720100296657740, 09720120242914319, 09720120285675820, 09720130265592752, per insussistenza del credito portato dalle stesse”*; b) in via subordinata, l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e, quindi, dell’inesigibilità degli *“interessi di mora”*, della *“applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 27 l. 689/81”* e delle *“ulteriori maggiorazioni di spesa applicate nelle more della procedura esecutiva”*. Nella fase di merito, parte attrice ha riproposto i motivi di opposizione all’esecuzione (1. *“inesigibilità del credito riportato dalle cartelle di pagamento per decorrenza del termine di prescrizione ex art. 28 l. 689/81 o per violazione dell’art. 201 c.d.s.”*, sostenendo la maturazione della prescrizione dei crediti già *“a seguito della mancata notifica dei verbali di violazione ...”*; 2. *“illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento/duplicazione della sanzione nonché contestazione degli interessi applicati”*) ed agli atti esecutivi (1. Nullità derivata dell’atto di pignoramento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali nn. 09720010948010905, 09720020224315313, 09720020041874882, 09720020295628723, 09720040270669105, 09720080109358913, 09720100017553723, 09720100296657740, 09720120242914319, 09720120285675820, 09720130265592752; 2. Nullità della notificazione delle suddette cartelle esattoriali, se ed in quanto avvenuta, poiché eseguita *“direttamente da Equitalia avvalendosi del servizio postale, in modo anonimo e impersonale, anziché da ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati a norma dell’art. 26 d.P.R. 602/73”*; 3. *“Inesistenza e/o nullità della notificazione per mancanza di potere del soggetto che vi ha proceduto”*; 4. Nullità dell’atto di pignoramento per vizio proprio, in difetto di indicazione dei criteri di determinazione degli interessi di mora e dell’aggio del concessionario del servizio di riscossione; 5. *“Violazione di legge ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m.i., art. 7 della L. 212/2000, nonché dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, ed infine art. 36 bis D.P.R. 600/1973”*, non risultando indicati nell’atto di pignoramento *“la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l’importo dovuto, il calcolo con riguardo alla normativa applicata delle sanzioni e maggiorazioni applicate, nonché l’anno di riferimento”*, né *“alcun termine entro cui ricorrere con evidente spregio della normativa a tutela della difesa del contribuente, né*

tantomeno il responsabile della notifica”, 6. Nullità derivata dell’atto di pignoramento per *“Mancata notifica avviso ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973”*, 7. Nullità dell’atto di pignoramento per *“Violazione di legge art. 7 L. 241/1990 e s.m. e L. n. 212/2000”*, in mancanza di *“indicazione del responsabile del procedimento, nonché dell’organo o dell’autorità presso le quali è possibile promuovere un esame in sede di autotutela, come pure non espone le modalità ed i termini nei quali è possibile proporre eventuale ricorso”*), già formulati nel ricorso cautelare, introduttivo della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva, iscritto nel r.g.e. n. 80419/2017.

2 - Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta la convenuta **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, la quale ha dedotto *ex adverso* ed ha eccepito l’infondatezza dell’opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione, domandando l’accertamento e la declaratoria dell’infondatezza dell’opposizione, *“lasciando indenne il Concessionario da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole nell’ipotesi”* di accoglimento della domanda attorea.

3 - Con ordinanza del 25.04.2024 l’odierno giudice istruttore, quale nuovo assegnatario della causa di merito con decreto adottato dal Presidente di questa Sezione in data 16.04.2024 e depositato in data 17.04.2024, ha fissato l’udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, dopo aver: a) rilevato che, con ordinanza del 22.06.2023, il Giudice titolare precedente della causa ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei terzi pignorati entro il termine perentorio del 20.10.2023, sebbene l’atto introduttivo del presente contenzioso già fosse stato notificato in data 22.10.2018, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. depositata in atti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, terzo pignorato nella procedura esecutiva esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, cosicché, di conseguenza, alcuna integrazione ulteriore del contraddittorio si rendeva necessaria; b) dichiarato la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze convenuto, in mancanza di costituzione in giudizio; c) preso atto dell’avvenuta acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d’ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva (r.g.e. n. 80419/2017). Quindi, con ordinanza del 01.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190, co. 1, c.p.c., a scioglimento della riserva assunta dopo il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell’udienza del 27.01.2025 e recanti la precisazione delle conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con l’ordinanza del 28.03.2018 il giudice dell’esecuzione, investito della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. (r.g.e. n. 80419/2017), ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione parzialmente e limitatamente alle cartelle nn. 09720010948010905, 09720020224315313, 09720020041874882, 09720020295628723, 09720040270669105,

09720080109358913, 09720100017553723, 09720100296657740, 09720120242914319, 09720120285675820 e 09720130265592752, in base al rilievo della mancata prova, a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, seppure risultanti come *“inviati al contribuente”* sulla scorta dell'estratto di ruolo, depositato in atti. In primo luogo, è da rilevare, d'ufficio ed in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., in quanto proposta tempestivamente con il deposito del relativo ricorso in data 27.04.2017 e, quindi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (12.04.2017). In secondo luogo, occorre evidenziare che parte attrice ha circoscritto il *thema disputandum* e, quindi, il *thema decidendum* alle cartelle esattoriali nn. 09720010948010905, 09720020224315313, 09720020041874882, 09720020295628723, 09720040270669105, 09720080109358913, 09720100017553723, 09720100296657740, 09720120242914319, 09720120285675820, e 09720130265592752. Le cartelle *de quibus* concernono tutte crediti extratributari, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, così come risulta dall'estratto di ruolo.

2 - Con riferimento al **primo motivo di opposizione agli atti esecutivi**, dedotto in punto di **nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali**, occorre rilevare che l'agente della riscossione convenuto ha fornito prova *per tabulas* della notificazione delle cartelle n. 09720010948010905, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 18.02.2002, n. 09720020041874882, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 09.07.2002, n. 09720020224315313, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 24.10.2002, n. 09720040270669105, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 28.09.2004, n. 09720080109358913, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 11.07.2008, n. 09720100017553723, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 03.03.2010, n. 09720100296657740, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 19.05.2011, n. 09720120242914319, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 18.11.2020 (compiuta giacenza), n. 09720120285675820, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 07.10.2014, e n. 09720130265592752, come da cartolina a.r. di ricevimento in data 07.10.2014. Quindi, riguardo ai **motivi di opposizione agli atti esecutivi nn. 2 e 3**, formulati in punto di **nullità della notificazione delle suddette cartelle esattoriali**, in quanto eseguita *“direttamente da Equitalia avvalendosi del servizio postale, in modo anonimo e impersonale, anziché da ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati a norma dell'art. 26 d.P.R. 602/73”*, ed in punto di *“Inesistenza e/o nullità della notificazione per mancanza di potere del soggetto che vi ha proceduto”*, occorre osservare che l'art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/73 legittima l'agente della riscossione a notificare gli atti propedeutici all'esecuzione e lo stesso atto di pignoramento tramite *“ufficiali della riscossione”* od *“altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”* ed anche mediante il servizio postale ex art. 149 c.p.c. e che, nel caso concreto, il motivo di

opposizione agli atti esecutivi risulta formulato in maniera vaga, generica e pretestuosa (notificazione eseguita *“direttamente da Equitalia avvalendosi del servizio postale, in modo anonimo e impersonale ...”*), stante l'onere dell'opponente di indicare specificamente le cause dell'asserita nullità della notificazione delle cartelle, che l'agente della riscossione ha eseguito nei suoi confronti, *a fortiori* alla luce dell'ampio spettro di facoltà riconosciute dalla norma all'agente della riscossione al fine della notificazione degli atti della riscossione e degli atti esecutivi.

3 - Passando al quinto motivo di opposizione agli atti esecutivi, dedotto sotto il profilo della *“Violazione di legge ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e s.m.i., art. 7 della L. 212/2000, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 472/1997, ed infine art. 36 bis D.P.R. 600/1973”*, ed al settimo motivo di opposizione agli atti esecutivi, dedotto sotto il profilo della nullità dell'atto di pignoramento per *“Violazione di legge art. 7 L. 241/1990 e s.m. e L. n. 212/2000”*, in mancanza di *“indicazione del responsabile del procedimento, nonché dell'organo o dell'autorità presso le quali è possibile promuovere un esame in sede di autotutela, come pure non espone le modalità ed i termini nei quali è possibile proporre eventuale ricorso”*, motivi, questi, da esaminare congiuntamente, stante la relativa affinità e la comune doglianza dell'asserita lesione del diritto di difesa del contribuente, è da considerare che la mancata indicazione delle ragioni di credito nell'atto di pignoramento, vale a dire la mancata specificazione della natura giuridica dei crediti fatti valere *in executivis* dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, al pari della mancata indicazione dell'entità di ciascun credito, si ricollega, necessariamente, alla notificazione degli atti presupposti all'atto di pignoramento, a cominciare dalla cartelle esattoriali, ove risulta l'indicazione analitica sia della natura sia dell'ammontare dei crediti. Ergo, l'atto di pignoramento, notificato ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, contiene un rinvio al contenuto degli atti della riscossione prodromici alla stessa esecuzione esattoriale ed indicati solo nei loro estremi identificativi, unitamente alle date di notificazione, nel corpo dello stesso atto esecutivo iniziale, cosicché esso reca in sé l'individuazione *per relationem* delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione, in precedenza notificati. Da ciò deriva l'infondatezza, nel merito, di entrambi i motivi di opposizione agli atti esecutivi, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice ed opponente, sia l'indicazione dettagliata dei crediti sia la motivazione dell'atto di pignoramento risultano individuati *per relationem*, attraverso il mero richiamo alle singole cartelle esattoriali, il cui contenuto è stato conosciuto od era conoscibile, secondo l'ordinaria diligenza, dalla destinataria, a seguito della notificazione delle stesse cartelle. Peraltro, in generale, l'obbligo di motivazione non sussiste con riferimento all'atto di pignoramento compiuto dal concessionario del servizio di riscossione, stante la sua natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte, non di atto amministrativo/tributario, in considerazione del principio di diritto seguente, sancito dalla Suprema Corte: *“l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt.*

2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte ...” (Cass. civ., sez.III, sentenza 09.11.2017, n. 26519). Parimenti infondato è il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto in punto di **nullità dell’atto di pignoramento per omessa indicazione dell’autorità a cui ricorrere e del termine entro cui ricorrere**, atteso che una siffatta mancanza integra una mera irregolarità, superabile, a fortiori, con la proposizione dell’opposizione stessa, secondo l’indirizzo costante della Suprema Corte (*ex multis*: Cass. civ., n. 1372/2013, per cui *“L’omessa indicazione, nella cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti al settore agricolo, dell’autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell’atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione della scusabilità dell’errore in cui l’interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l’opponente l’onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell’errore stesso, la cui scusabilità non rende impugnabile l’atto incompleto in ogni tempo”*). Nel caso di specie, peraltro, l’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta tempestivamente, con conseguente conferma del superamento della mera irregolarità di cui trattasi. Altrettanto infondata si rivela la doglianza della mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti prodromici all’esecuzione esattoriale e nell’atto di pignoramento, in relazione alla quale riceve applicazione il principio di diritto affermato specificamente sul punto dal Giudice nomofilattico (Cass. civ., n. 4516/2012: *“La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, non è affetta né da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, né da annullabilità, perché, essendo la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedurali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*).

4 - Quanto al quarto motivo di opposizione agli atti esecutivi, dedotto sotto il profilo della **nullità dell’atto di pignoramento per difetto di indicazione dei criteri di determinazione degli interessi di mora e dell’aggio del concessionario del servizio di riscossione**, si deve osservare che la cartella esattoriale, al pari dell’atto di pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, è un atto dell’agente della riscossione, predisposto secondo un modello approvato con decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 25, co. 2, del d.P.R. n. 602/73. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore, e contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti dopo la notificazione della cartella. Gli interessi di mora, pertanto, sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo, esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25.07.2011, qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/73, mediante *«decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi»*. La data di decorrenza degli interessi moratori è fissata dalla stessa norma alla data di notificazione della cartella esattoriale e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Un siffatto contenuto dell'atto della riscossione, cartella esattoriale e pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, richiamato mediante rinvio all'art. 30 del d.P.R. n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. civ., n. 4376/2017). Passando all'aggio del concessionario del servizio di riscossione, esso è previsto e disciplinato nell'art. 17 del d.l.vo n. 112/99, così come modificato successivamente dall'art. 2, co. 3, del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, e dall'art. 32, co. 1, lett. a), del d.l. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, al fine di assicurare il funzionamento dell'ente pubblico a cui è affidato il servizio di riscossione stesso ed al fine di coprire gli oneri ed i costi complessivi delle procedure di recupero coattivo. Pertanto, in capo all'ente concessionario del servizio di riscossione si appunta il diritto-dovere di chiedere la remunerazione *ex lege*, a partire dal momento del ricevimento dei ruoli coattivi e per il compimento dell'attività di riscossione. Ai sensi dell'art. 17 del d.l.vo n. 112/99, l'onere della riscossione è dovuto in parti pressoché uguali dal contribuente e dall'ente creditore, nel caso in cui il contribuente abbia adempiuto l'obbligazione tributaria e/o extratributaria entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, mentre esso resta *in toto* a carico del contribuente nel caso in cui egli esegua il pagamento oltre il suddetto termine. Dunque, l'aggio è dovuto sulle somme da versare, sulla base dei *"costi fissi risultanti dal bilancio certificato"* dell'agente della riscossione ed è suscettibile di essere rideterminato con decreto ministeriale, tenendo conto, peraltro, dei carichi annui affidati a quest'ultimo. In conclusione, per quanto sopra esposto, la spettanza dell'aggio al concessionario del servizio di riscossione è affermata alla luce della *"natura retributiva e non fiscale"* dell'aggio stesso (Cass. civ., ordinanza 03.01.2019, n. 41) e del suo inserimento nell'ambito di un rapporto concessorio, costituente esercizio di potestà pubblica (Cass. civ., sez. VI, sentenza 24.11.2016, n. 24020). La misura dell'onere della riscossione, al pari di quella degli interessi moratori, risultano e, in ogni caso, sono determinabili in base ai

riferimenti normativi riportati nell'atto di pignoramento, a cui quest'ultimo rinvia attraverso il loro richiamo.

5 - Giungendo, quindi, all'esame del sesto motivo di opposizione agli atti esecutivi, quale è quello della nullità derivata dell'atto di pignoramento per *“Mancata notifica avviso ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973”*, è da rilevare che, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione convenuta non ha fornito prova, mediante deposito delle relate di notifica e/o delle cartoline di ricevimento delle raccomandate a.r., riguardo alla notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento n. 09720079032564372 000 del 01.06.2007, seppure risultante notificato in data 15.06.2007 in base all'estratto di ruolo depositato in atti (all.to n. 4 del fascicolo telematico di parte convenuta ed opposta), n. 09720079018510254 000 del 13.04.2007, sebbene risultante dall'estratto di ruolo notificato in data 07.05.2007, n. 09720169012510575 000 del 25.02.2016, seppure risultante notificato in data 12.09.2016 in base all'estratto di ruolo di cui sopra, e n. 09720179002246901 000 del 20.01.2017, sebbene risultante notificato in data 10.12.2017 in base allo stesso estratto di ruolo. Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/73 è da ritenere fondata, nel merito, con riferimento a quest'ultimo motivo di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, è da accogliere.

6 - La valutazione della fondatezza, nel merito, del suddetto motivo di opposizione agli atti esecutivi, implicando la nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, comporta la superfluità dell'esame e della valutazione dei due motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. riproposti dalla debitrice nel giudizio di merito; motivi, questi ultimi, che sono da intendersi assorbiti.

7 - Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna della convenuta opposta costituita, Agenzia delle Entrate Riscossione, alla refusione delle spese di lite, da distrarre a favore del difensore della parte attrice ed opponente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori medi previsti per il giudizio ordinario di cognizione nel d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., riguardo ad ogni fase processuale, esclusa la fase della trattazione e dell'istruttoria in mancanza di svolgimento di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, individuato in base all'ammontare del credito fatto valere in via esecutiva. E' da dichiarare, invece, il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto all'altro convenuto, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimasto contumace, in quanto terzo pignorato che non ha dato causa alla controversia.

P.Q.M.

il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, compreso l'assorbimento dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., così decide:

1) in accoglimento del sesto motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., accerta e dichiara, nel merito, la nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/73;

2) condanna la convenuta ed opposta costituita, Agenzia delle Entrate Riscossione, a rifondere le spese di lite che liquida in euro 3.522,00 complessivi, di cui euro 125,00 per spese vive ed euro 3.397,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse spese di lite ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Dalila Loiacono, difensore della parte attrice ed opponente;

3) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla parte convenuta contumace, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma il 25 luglio 2025.

Il Giudice
d Ldot G
o